

LA RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DEL MOD. REDDITI / IRAP 2018

Come noto, il versamento del saldo 2017 e del primo acconto 2018 delle imposte (IRPEF / IRES, IRAP e imposte sostitutive) e dei contributi previdenziali risultanti dal mod. REDDITI / IRAP 2018:

- va effettuato, entro il prossimo **2.7.2018** (il 30.6 cade di sabato) ovvero entro il **20.8.2018** (in quanto l'1.8 ricade nel periodo per il quale opera la c.d. "Proroga di Ferragosto") con la maggiorazione dello 0,40%;
- può essere effettuato in **unica soluzione ovvero in forma rateale**.

RATEIZZAZIONE IMPOSTE DERIVANTI DAL MOD. REDDITI / IRAP

Relativamente alla **rateizzazione** è necessario considerare che:

- il pagamento in forma rateale:
 - deve **concludersi entro novembre**;
 - comporta il pagamento degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto**.

La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in **misura forfetaria per ogni mese**, va applicata **a prescindere dal giorno in cui il contribuente effettua il pagamento**;

- è possibile **scegliere** quali **somme rateizzare** e il **numero di rate**.

È comunque **opportuno scegliere un'unica modalità di rateizzazione** con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare "inconvenienti" in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.

Per determinare il **numero massimo di rate** in cui è possibile ripartire il versamento nonché l'ammontare degli interessi applicabili alle rate successive alla prima è **necessario individuare il termine di versamento fissato per la prima rata** (corrispondente al termine previsto per il versamento in unica soluzione). Come sopra evidenziato detto termine, è fissato al:

- **2.7.2018**

ovvero

- **20.8.2018** + 0,40%.

In caso di differimento del pagamento al 20.8, ai fini della rateizzazione **va considerato l'importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%**.

Di conseguenza, ciascuna rata è determinata **dividendo l'importo così maggiorato** per il numero di rate scelto.

La scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima **non ha subito modifiche** rispetto al passato e quindi è fissata:

- al **giorno 16** di ciascun mese per i **titolari di partita IVA**;
- entro la **fine di ciascun mese** per i **non titolari di partita IVA**, tenendo presente che rientrano tra questi anche i soci / associati in società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell'impresa familiare.

Versamento rate successive alla prima	Titolare di partita IVA	Entro il giorno 16 di ciascun mese
	Non titolare di partita IVA (*)	Entro la fine di ciascun mese

(*) *Tra i non titolari di partita IVA rientrano anche i soci / associati di società di persone e soggetti equiparati, nonché i collaboratori dell'impresa familiare.*

Per i soggetti con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** e per i **soggetti IRES con approvazione del bilancio entro 120 giorni**, le scadenze delle singole rate nonché gli interessi dovuti per ciascuna rata risultano quindi così individuati.

Persona fisica non titolare di partita IVA				
Rata	Prima rata entro il 2.7		Prima rata differita al 20.8 (+ 0,40%)	
	Scadenza	Interessi	Scadenza	Interessi
I	2.7 (*)	---	20.8	---
II	31.7	0,31%	31.8	0,11%
III	31.8	0,64%	1.10 (**)	0,44%
IV	1.10 (**)	0,97%	31.10	0,77%
V	31.10	1,30%	30.11	1,10%
VI	30.11	1,63%		

(*) Il 30.6 cade di sabato. (**) Il 30.9 cade di domenica.

Preme evidenziare che per i soggetti **titolari di partita IVA che differiscono il versamento al 20.8.2018** con la maggiorazione dello 0,40% e **scelgono la rateazione** l'applicazione della predetta regola comporta che **entro il 20.8.2018 scade sia la prima che la seconda rata**.
Tale circostanza trova conferma nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018.

Soggetto titolare di partita IVA				
Rata	Prima rata entro il 2.7		Prima rata differita al 20.8 (+ 0,40%)	
	Scadenza	Interessi	Scadenza	Interessi
I	2.7 (*)	---	20.8	---
II	16.7	0,16%	20.8 (**)	---
III	20.8 (**)	0,49%	17.09 (**)	0,33%
IV	17.9 (*)	0,82%	16.10	0,66%
V	16.10	1,15%	16.11	0,99%
VI	16.11	1,48%		

(*) Il 30.6 cade di sabato e il 16.9 cade di domenica. (**) L'1.8 e il 16.8 cadono nella c.d. "Proroga di Ferragosto".

ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE

In caso di adeguamento dei ricavi / compensi alle risultanze degli studi di settore, entro il 2.7.2018 va versata:

- la **maggior IVA dovuta**. È possibile il **differimento al 20.8 (+ 0,40%)** nonché la **rateizzazione**;
- la **maggiorazione del 3%** calcolata sulla differenza tra i ricavi / compensi presunti da GERICO e quelli contabilizzati, se la differenza è **superiore al 10%** dei ricavi / compensi contabilizzati. Il versamento può essere **differito al 20.8 (+ 0,40%)** ma **non può essere rateizzato**.

Somma dovuta	Versamento	Rateizzazione
IVA da adeguamento studi di settore	2.7	SI
MAGGIORAZIONE 3% studi di settore "vecchi"	ovvero 20.8.2018 (+ 0,40%)	NO

VERSAMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE DERIVANTI DAL MOD. REDDITI 2018

CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI

Il versamento entro il **2.7 / 20.8.2018 (+ 0,40%)** nonché la **rateizzazione** interessano anche:

- l'**imposta sostitutiva** (saldo e primo acconto) dei **contribuenti minimi** (5%);
- l'**imposta sostitutiva** (saldo e primo acconto) dei **contribuenti forfetari** (15% - 5% se start up).

ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE

Entro i termini previsti per le imposte derivanti dal mod. REDDITI 2018 va effettuato anche il versamento di altre imposte sostitutive.

Va tuttavia evidenziato che relativamente ad alcune imposte **non** è possibile usufruire della **rateizzazione** con le regole previste per un versamento rateale dell'IRPEF / IRES.

Rateizzazione non consentita	<ul style="list-style-type: none"> • rata imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC; • rata dell'imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie
Rateizzazione consentita	<ul style="list-style-type: none"> • cedolare secca redditi da locazione di immobili abitativi e relative pertinenze; • imposta dovuta per gli immobili (IVIE) / attività finanziarie (IVAFE) estere

Per gli importi a debito in esame è **possibile** utilizzare in **compensazione** nel mod. F24 eventuali crediti disponibili.

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni

L'imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di terreni / partecipazioni non posseduti in regime d'impresa e, in particolare:

- la **terza rata** per la rivalutazione all'**1.1.2016**;
- la **seconda rata** per la rivalutazione all'**1.1.2017**;
- la **prima rata / unica soluzione** per la rivalutazione all'**1.1.2018**;

in **scadenza il 2.7.2018 non può essere rateizzata** in quanto non deriva dalla dichiarazione dei redditi.

VERSAMENTO SALDO IVA 2017


Come noto, è possibile **differire il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES.**

Considerato che:

- è possibile effettuare il versamento del saldo / acconto IRPEF / IRES entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%;
- con la Risoluzione 20.6.2017, n. 73/E l'Agenzia delle Entrate ha ammesso il predetto "*ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell'art. 17, DPR n. 435/2001*" (ciò è confermato anche nelle istruzioni al mod. IVA 2018);

il saldo IVA 2017 può **essere**:

- **differito al 2.7.2018** con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere **versato**:
 - in **unica soluzione, maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese. Così, se il saldo è versato il 2.7.2018 la maggiorazione è pari all'1,60% (0,40% x 4);
 - in **forma rateale, maggiorando quanto dovuto dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese **fino al 2.7** e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un **massimo di 6** (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). **Dalla seconda rata in poi** vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**.
- **differito al 20.8** applicando alla somma dovuta al 2.7 (al netto delle compensazioni) **un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%**. In tal caso il saldo IVA 2017 può quindi essere **versato**:
 - in **unica soluzione** applicando a quanto dovuto al 2.7 l'**ulteriore maggiorazione dello 0,40%**;
 - in **forma rateale** applicando a quanto dovuto al 2.7 l'**ulteriore maggiorazione dello 0,40%** e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un **massimo di 5**. **Dalla seconda rata in poi** vanno applicati gli **interessi dello 0,33% mensile**.



CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Per i **contribuenti trimestrali** il differimento del saldo IVA è riferito all'importo dovuto comprensivo degli interessi dell'1%. Pertanto è necessario **dapprima applicare gli interessi trimestrali dell'1%** dovuti in dichiarazione annuale e **poi la maggiorazione dello 0,40%** per mese o frazione di mese fino al 2.7.

Se il versamento è effettuato entro il 20.8, all'importo così determinato va applicata l'**ulteriore maggiorazione** dello 0,40%.

COMPENSAZIONE CREDITI / DEBITI E DIFFERIMENTO AL 20.8

In caso di differimento al 20.8.2018, la maggiorazione dello 0,40% va applicata / non applicata a seconda che le somme a debito siano superiori a quelle a credito o viceversa.

Situazione	Maggiorazione 0,40% per pagamento al 20.8.2018
Crediti superiori ai debiti	Non va applicata sull'ammontare del debito in quanto questo è interamente compensato .
Debiti superiori ai crediti	Va applicata soltanto sulla differenza tra il debito e il credito (Nota Ministero delle Finanze 17.4.98, n. 61366).

Esempio 1

L'imprenditore individuale Maggi presenta la seguente situazione:

- saldo IRPEF 2017 a debito € 715
- saldo IVA 2017 a credito € 1.151

Il contribuente presenta il mod. F24 con saldo a zero e non applica alcuna maggiorazione.

Esempio 2

La Giugni & Lugli sas presenta la seguente situazione:

- saldo IVA 2017 a debito € 5.200
- saldo IRAP 2017 a credito € 2.350

Scegliendo di versare entro il 20.8.2018, va applicata la maggiorazione dello 0,40% su € 2.850 (5.200 – 2.350).

Quanto sopra **non** trova applicazione con riferimento a quanto dovuto a titolo di **contributi IVS**, Gestione separata INPS e CIPAG. Per detti importi, infatti, l'INPS e la CIPAG hanno specificato chela maggiorazione dello 0,40% va applicata "*sulle somme dovute*".

RATEIZZAZIONE E COMPILAZIONE DEL MOD. F24

In presenza di rateizzazione, per ogni importo rateizzato, nel mod. F24, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." della "Sezione Erario" ovvero nel campo "rateazione/mese rif." della "Sezione Regioni" e della "Sezione IMU ed altri tributi locali", va indicato il **numero della rata che si sta pagando e il numero complessivo di rate scelto** (ad esempio, 0105, 0205, 0305 e così via).

Nei predetti campi va riportato "0101":

- se il versamento di un importo rateizzabile è effettuato in un'unica soluzione;
- in caso di **utilizzo in compensazione di un credito** derivante dalla dichiarazione, individuato dal codice tributo del relativo versamento a saldo (ad esempio, utilizzo in compensazione del credito IRPEF, con codice tributo 4001, va riportato 0101 nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.").

L'importo della **singola rata** è determinato con **arrotondamento al centesimo di euro**.

Le predette modalità di compilazione del mod. F24 interessano anche l'esposizione della **maggior IVA dovuta a seguito dell'adeguamento agli studi di settore** (codice tributo 6494) versata in forma rateale (Risoluzione Agenzia delle Entrate 18.5.2010, n. 40/E).

Va evidenziato che:

- gli **interessi da rateizzazione**, determinati sulla **somma dovuta per ogni Sezione (distintamente per anno di riferimento)** del mod. F24 (importi a debito esposti nei singoli righi della stessa Sezione), devono essere indicati **cumulativamente per Sezione** utilizzando uno dei seguenti codici tributo.

Interessi per rateizzazione	Codice tributo
Sezione Erario	1668
Sezione Regioni	3805
Sezione IMU ed altri tributi locali	3857

Il **limite minimo** di versamento previsto **per ciascun codice tributo** relativamente agli interessi è pari a **€ 1,03**; gli importi inferiori a detto limite non devono essere versati;

- la **maggiorazione dello 0,40%** dovuta per il differimento del versamento delle imposte (compreso il saldo IVA) al 20.8 va **sommata al tributo cui si riferisce**.

Interessi 0,33% mensile (per la rateizzazione)	▶	Vanno indicati per ogni Sezione del mod. F24 separatamente con il relativo codice tributo
Maggiorazione 0,40% (per il differimento del versamento delle imposte, compreso il saldo IVA)	▶	Va sommata al tributo cui si riferisce

COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE

In presenza sia di compensazione che di rateizzazione è **possibile** (facoltà) utilizzare **2 mod. F24**.

Primo mod. F24	Si opera la compensazione , indicando importi a debito pari agli importi a credito (saldo finale uguale a zero) e "0101" nel campo riferito alla rateizzazione.
Secondo mod. F24	Si riporta l' ammontare rateizzato dei singoli residui importi a debito e, a partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi interessi. Nell'apposito campo va evidenziato il numero della rata pagata, seguito da quello complessivo delle rate in cui è stato scelto di effettuare il pagamento.